

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA**

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. ALBERTO IANNUZZI - Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA - Consigliere estensore
Avv. ADELE APICELLA - Giudice Ausiliare

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale dell'anno 2013, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.282/2012 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 2.10.2012 e pubblicata in pari data, e vertente tra:

PROPRIETARIO

APPELLANTE

E

SERVENTE UNO, SERVENTE DUE
ALTRI SERVENTI, contumaci;

APPELLATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8.7.2006 il PROPRIETARIO di terreni in località OMISSIS distinti in catasto al foglio (...) p.lle nn.(...), (...), (...) e (...) a cui accedeva fruendo di un viottolo largo m.1,10 circa e lungo m.50 circa insistente sui fondi limitrofi appartenenti a terzi, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro i sigg. SERVENTI al fine di sentir accertare l'esistenza di una servitù di passaggio gravante sui terreni di proprietà dei convenuti a vantaggio dei suindicati fondi di proprietà dell'attore, servitù esercitata attraverso il menzionato viottolo, e di sentir condannare gli stessi convenuti all'ampliamento coattivo del tracciato della servitù di passaggio dalla via pubblica ai terreni in proprietà dell'attore onde consentire anche a veicoli a trazione meccanica il transito sul predetto tracciato.

Si costituivano in giudizio i convenuti SERVENTI i quali contestavano l'esistenza del diritto di servitù vantato dal PROPRIETARIO e, comunque, deducevano la possibilità di realizzare percorsi alternativi per consentire l'accesso ai fondi dell'attore dalla strada pubblica, percorsi alternativi che sarebbero risultati meno gravosi per i terreni sui quali sarebbero potuti essere realizzati.

Non si costituiva in giudizio la convenuta SERVENTE.

Esaurita la fase istruttoria e precisate dalle parti costituite le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n.282/2012 emessa il 2.10.2012 e pubblicata in pari data il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica rigettava la domanda proposta dall'attore e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

Sentenza, Corte d'Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta, del 7 maggio 2020

Con atto di citazione spedito l'11.5.2013 per la notificazione a mezzo del servizio postale il PROPRIETARIO proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la errata qualificazione della domanda operata dal primo giudice, l'illegittimo mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'allargamento del tracciato su cui era esercitata la servitù di passaggio e l'errato convincimento del primo giudice in merito alla introduzione di una nuova causa pretendi soltanto in sede di comparsa conclusionale. Su tali basi il PROPRIETARIO conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza i sigg. SERVENTI affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, previa rinnovazione degli atti di causa e, se necessario, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, fosse accertata la esistenza della servitù di passaggio in questione e fosse fatto ordine agli appellati di acconsentire, ai sensi dell'art.1051 c.c., all'ampliamento coattivo del tracciato della servitù di passaggio dalla via pubblica ai terreni in proprietà dell'appellante onde favorire il transito sul predetto tracciato anche a veicoli a trazione meccanica; il tutto con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.

Con comparsa depositata in cancelleria il giorno 8.1.2014 si costituiva nel giudizio di impugnazione il sig. SERVENTE UNO il quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame, del quale chiedeva l'integrale rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese di lite.

Con comparsa depositata in cancelleria il giorno 23.1.2014 si costituiva nel giudizio di impugnazione anche la sig.ra SERVENTE DUE, la quale argomentava nel senso dell'infondatezza del gravame e concludeva per il rigetto dello stesso ovvero, in via subordinata, per l'accertamento che il passaggio più breve e meno gravoso fosse quello attraverso la particella n.(...) di m.66 con conseguente eventuale ampliamento in danno del fondo di proprietà dei SERVENTI; in via ulteriormente gradata, chiedeva che, in caso di accoglimento integrale dell'appello, fosse riconosciuto all'appellata, ai sensi dell'art.1053 co.2 c.c., il diritto ad una indennità pari ad Euro 40.000,00; il tutto con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.

Le restanti parti appellate non si costituivano in giudizio.

All'udienza del 22.10.2019, precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni, la Corte tratteneva in decisione la causa concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle sigg.re SERVENTI nei cui confronti il contraddittorio è stato instaurato e che non hanno inteso costituirsi in giudizio.

Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.

Con un primo motivo di impugnazione il sig. PROPRIETARIO ha lamentato che il Tribunale di Lagonègno abbia erroneamente qualificato la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio ritenendo che la pretesa andasse inquadrata nello schema normativo dell'art.1051 co.3 c.c. disciplinante l'ampliamento di una già esistente servitù di passaggio. Ha sostenuto l'appellante che, invece, nelle conclusioni dell'atto di citazione, pur non essendo stato espressamente richiamato l'art.1052 c.c., fosse stato chiesto al giudice di accertare e dare atto dell'esistenza di una servitù di passaggio della larghezza di ml. 1,10 circa e di lunghezza di circa 50-60 metri e, quindi, fosse stata chiesta la pronuncia di sentenza accertativa e costitutiva di tale diritto.

La doglianza non è assistita dalle emergenze processuali.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta, del 7 maggio 2020

Nell'atto di citazione notificato l'8.7.2006, introduttivo del giudizio di primo grado, il PROPRIETARIO, dopo avere premesso di essere proprietario e possessore dei terreni in OMISSIS distinti in catasto al foglio (...) p.lle nn.(...), (...), (...) e (...), ha allegato che per raggiungere tali terreni dalla strada pubblica comunale egli stesso ed i suoi danti causa si sono da sempre serviti di un viottolo-passaggio di larghezza media di ml.1,10 e di lunghezza pari a 50-60 m. circa che attraversa i fondi dei convenuti, esercitando così in modo continuativo, pubblico e pacifico la relativa servitù, ed ha aggiunto che, detto passaggio rivelandosi per la sua conformazione inadeguato alle esigenze dell'agricoltura, egli aveva chiesto ai proprietari dei fondi serventi l'adeguamento del viottolo di cui sopra onde consentire il transito di mezzi meccanici al fine di un più comodo e conveniente lavoro dei campi. Su tali basi il PROPRIETARIO ha avanzato al primo giudice le seguenti domande:

- 1) accertare e dare atto dell'esistenza di una servitù di passaggio della larghezza di ml.1,10 circa e di lunghezza di circa 50-60 m. sulle particelle di proprietà dei convenuti;
- 2) ordinare conseguentemente ai sigg. SERVENTI, ai sensi dell'art. 1051 comma 3 cod. civ., l'ampliamento coattivo del tracciato della servitù di passaggio così come sopra individuata e descritta, dalla via pubblica comunale ai terreni di proprietà dell'esponente, onde consentire il transito sullo stesso di veicoli anche a trazione meccanica.

In via logica, è ragionevole ritenere che una domanda che abbia ad oggetto l'"accertamento" dell'esistenza di una servitù di passaggio implichi che il diritto reale sia già venuto in essere e, quindi, che la servitù di passaggio sia già costituita, giacchè diversamente la pretesa avrebbe dovuto avere ad oggetto la "costituzione" coattiva di una servitù di passaggio non ancora esistente.

In tale ottica, deve senz'altro escludersi che, come formulata, la domanda sub 1) possa essere inquadrata nello schema operativo di cui all'art.1052 c.c., come preteso nell'atto di appello.

Nella diversa prospettiva dell'"accertamento" dell'esistenza di una servitù di passaggio già costituita, occorre rimarcare che, in forza del combinato disposto degli artt. 1058, 1061 co.1 e 1158 c.c., la servitù di passaggio, in quanto di regola servitù apparente, può essere costituita con contratto o per testamento oppure può essere acquisita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, vale a dire in virtù del possesso continuato per venti anni.

Nella citazione introduttiva il PROPRIETARIO non ha allegato che l'utilizzo, da parte sua e dei suoi danti causa, del viottolo di larghezza media di ml.1,10 e di lunghezza pari a 50-60 m. circa sia avvenuto nell'esercizio di un diritto di servitù di passaggio già acquisito per contratto, per testamento oppure per destinazione del padre di famiglia, ma ha solo assunto che esso sia stato espressione dell'esercizio in modo continuativo, pubblico e pacifico della relativa servitù, così lasciando intendere che il diritto di servitù di passaggio fosse stato acquistato per usucapione, in virtù del possesso continuato per venti anni.

Se la vera intenzione dell'attore fosse stata quella di pretendere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sui fondi in proprietà dei convenuti attraverso il menzionato viottolo, sarebbe stato legittimo attendersi che la domanda fosse stata articolata in modo più specifico e fosse stata accompagnata dalla allegazione di circostanze più dettagliate, soprattutto in riferimento alla indicazione dell'epoca a cui risalirebbe l'inizio del possesso, cioè dell'utilizzo, da parte dell'attore, del viottolo per accedere dalla via pubblica ai terreni in sua proprietà distinti in catasto al foglio (...) p.lle nn.(...), (...), (...) e (...), in riferimento alla indicazione degli elementi oggettivi a riscontro della volontà del possessore di comportarsi come titolare di un diritto di servitù di passaggio ed in riferimento agli esatti nominativi dei "danti causa" dell'attore che prima di lui avrebbero praticato il passaggio sul

Sentenza, Corte d'Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta, del 7 maggio 2020

viottolo per raggiungere i medesimi terreni e, quindi, avrebbero esercitato i poteri attribuiti dal diritto di servitù in discorso.

Peraltro, ove anche si volesse condividere la prospettazione dell'appellante e ritenere che, di fatto, nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado il PROPRIETARIO abbia avanzato una domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sui fondi in proprietà dei convenuti attraverso il menzionato viottolo di larghezza media di ml.1,10 e di lunghezza pari a 50-60 m. circa, difetterebbe comunque ogni riscontro probatorio a sostegno dei fatti costitutivi della pretesa.

Ha sostenuto il PROPRIETARIO nell'atto di impugnazione di essersi adoperato in primo grado, in sede istruttoria, a dare la più ampia prova della esistenza della servitù di passaggio, prova certamente corroborata dalle allegazioni dei convenuti, i quali contestavano, in particolare SERVENTE, non tanto l'esistenza di tale diritto, quanto piuttosto l'allargamento di tale viottolo (v. pag. 4 dell'atto di appello).

Premesso che l'esercizio del possesso della servitù di passaggio in funzione dell'acquisto per usucapione del relativo diritto reale impone un accertamento rigoroso che non si esaurisca nella mera dimostrazione della esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, essendo viceversa essenziale che la strada o il percorso mostrino di essere stati realizzati al preciso fine di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "*quid pluris*" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (v. Cass.civ. sez.6-2, ordinanza 17 marzo 2017 n.7004; Cass.civ.sez.2, 31 maggio 2010 n.13238), l'appellante non ha avuto cura di precisare quale prova dell'esercizio del possesso della servitù di passaggio a vantaggio dei terreni di sua proprietà egli abbia dato in primo grado. Come evidenziato dalla evocata giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera circostanza della presenza sui fondi in proprietà degli appellati del menzionato viottolo di larghezza media di ml.1,10 e di lunghezza pari a 50-60 m. circa non vale, da sola, a comprovare l'esistenza del peso gravante sui fondi serventi al preciso fine di dare accesso ai fondi dominanti, questi ultimi in proprietà del L., occorrendo invece un "*quid pluris*" che dimostri la specifica destinazione del viottolo all'esercizio della servitù. E ciò soprattutto ove si consideri che, contrariamente a quanto opinato nell'atto di impugnazione, i convenuti SERVENTI hanno espressamente contestato in primo grado la esistenza, a carico dei terreni di loro proprietà, di una servitù di passaggio a vantaggio dei fondi in proprietà dell'attore ed il convenuto S.V. ha ammesso solo che il passaggio sul proprio fondo da parte del L. avvenisse esclusivamente a titolo di cortesia e, quindi, che esso avesse carattere precario, in quanto tale non rilevante in funzione di prova del possesso della servitù di passaggio.

Né a diversa conclusione possono indurre gli esiti delle prove testimoniali raccolte in primo grado. Invero, la TESTE non ha riferito alcunché in merito ad una attività di passaggio compiuta in via stabile sul viottolo in questione da parte del PROPRIETARIO mentre il TESTE ha riferito solo che "*a mia memoria il PROPRIETARIO e prima di lui il padre sono sempre passati dal viottolo*", dichiarazione questa del tutto insufficiente ed inadeguata ad assurgere a dignità di prova rigorosa dell'esercizio del possesso della servitù di passaggio attesa la sua estrema genericità. Infatti, il testimone non ha precisato in quale contesto temporale vada collocata la circostanza riferita e con quali modalità e frequenza l'attore e, prima di questi, il padre abbiano fatto uso del viottolo, né ha offerto elementi oggettivi di valutazione idonei ad accertare l'*animus* di chi, l'attore e/o il padre di questi, esercitava il passaggio sul viottolo e dei proprietari dei fondi serventi allo scopo di escludere che detto passaggio avvenisse soltanto a titolo di amicizia, cortesia o tolleranza.

Infine, non può trovare applicazione nella specie il principio di non contestazione. Infatti, da un lato, non risponde al vero che i convenuti costituitisi in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro non abbiano contestato l'esistenza della servitù di passaggio, giacché è vero

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta, del 7 maggio 2020

esattamente l'opposto, come più sopra già messo in risalto. Peraltro, essendo rimasta contumace in primo grado la convenuta SERVENTE, nei confronti di quest'ultima senz'altro il principio di non contestazione non ha modo di operare giacché il nostro ordinamento considera la contumacia una semplice inattività da cui non è possibile ricavare conseguenze sul piano della formazione del convincimento giudiziale, id est un comportamento neutro a cui non può annettersi valore di *ficta confessio*.

Dall'altro lato, l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non può riguardare valutazioni giuridiche, quale l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio.

Con un secondo motivo di impugnazione il PROPRIETARIO ha censurato l'illegittimo mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Lagonegro, dei presupposti per l'allargamento della servitù di passaggio.

A ben vedere, tuttavia, le argomentazioni svolte a sostegno del motivo di gravame si risolvono in una reiterata contestazione della decisione del primo giudice di negare l'esistenza stessa della servitù di passaggio sul menzionato viottolo in favore dei terreni in proprietà dell'attore, nonostante che la servitù di passaggio in questione fosse stata riconosciuta esistente dai convenuti. Di fatto, l'appellante ribadisce le ragioni già spese in sede di articolazione del precedente motivo di impugnazione, arricchendole con richiami generici alle difese di controparte e con stralci dei contenuti di documenti prodotti dai convenuti nonché mettendo in risalto talune delle dichiarazioni rese dai testimoni.

Senonché tali argomentazioni risultano già efficacemente superate dalla motivazione resa in occasione dello scrutinio del motivo di gravame incentrato sulla ritenuta erronea qualificazione della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

Pertanto, non resta che rimarcare ancora una volta:

- che alla stregua dei contenuti dell'atto di citazione notificato in data 8.7.2006, introduttivo del giudizio di primo grado, deve ragionevolmente dubitarsi che il PROPRIETARIO abbia effettivamente avanzato una domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sui fondi in proprietà dei convenuti attraverso il menzionato viottolo di larghezza media di ml.1,10 e di lunghezza pari a 50-60 m. circa;

- che, ove pure una siffatta domanda dovesse considerarsi formulata, non potrebbe sicuramente mettersi in discussione che il PROPRIETARIO non sia stato, comunque, in grado di offrire prova adeguata della sussistenza del diritto di servitù di passaggio acquistato per usucapione;

- che a fini di riscontro della esistenza della servitù di passaggio non possono utilizzarsi le difese articolate dalle controparti, sia perché i convenuti costituiti in giudizio hanno contestato, esplicitamente o implicitamente, la esistenza, a carico dei terreni di loro proprietà, di una servitù di passaggio a vantaggio dei fondi in proprietà dell'atto-re, sia perché non opera il principio di non contestazione con riguardo alle valutazioni giuridiche in ordine alla esistenza di un diritto di servitù di passaggio;

- che alle dichiarazioni sul punto rese dai TESTIMONI non può essere riconosciuta nessuna valenza probatoria in quanto, come già rimarcato, la teste non ha riferito assolutamente nulla in merito ad una attività di passaggio compiuta in via stabile dal PROPRIETARIO sul viottolo in questione ed il teste ha operato una dichiarazione del tutto generica e non circostanziata, in quanto tale inadeguata ad assurgere a dignità di prova rigorosa dell'esercizio, da parte del PROPRIETARIO, del possesso della servitù di passaggio;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta, del 7 maggio 2020

- che, in aderenza al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la mera circostanza - pure emergente dalle deposizioni testimoniali - della presenza sui fondi in proprietà degli appellati del menzionato viottolo di larghezza media di ml.1,10 e di lunghezza pari a 50-60 m. circa non vale, da sola, a comprovare l'esistenza della servitù di passaggio in discorso, occorrendo un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione del viottolo all'esercizio della servitù, "quid pluris" che nella specie non è stato allegato e dimostrato.

In definitiva, proprio facendo applicazione del principio di diritto in tema di art.1051 c.c. enunciato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.1744/2013 oltremodo valorizzata dall'appellante (v. pag. 7 dell'atto di gravame), giacché difetta la prova della preesistenza di una servitù di passaggio a carico dei terreni in proprietà degli appellati ed a vantaggio dei fondi in proprietà dell'appellante, servitù di passaggio asseritamente esercitata dal L. attraverso il menzionato viottolo di larghezza media di ml.1,10 e di lunghezza pari a 50-60 m. circa, deve escludersi, come già rilevato dal primo giudice, che ricorra almeno uno dei presupposti legittimanti la richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sui fondi altrui.

In verità, difetta la prova anche di un ulteriore presupposto tra quelli elencati dalla giurisprudenza di legittimità: cioè, che l'ampliamento del passaggio serva a rendere possibile il conveniente uso dei fondi dominanti, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare. Infatti, il L. non ha allegato e comprovato se e quali colture siano praticate sui fondi dominanti in sua proprietà e quale uso più conveniente degli stessi fondi dovrebbe giustificare l'ampliamento del passaggio onde favorire l'accesso ai terreni con veicoli a trazione meccanica.

In conclusione, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, è corretta la valutazione negativa del Tribunale di Lagonegro in ordine all'esistenza dei presupposti per l'allargamento del viottolo oggetto di causa.

Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione il sig. PROPRIETARIO ha dedotto l'errato convincimento del primo giudice in merito alla introduzione di una nuova causa petendi soltanto in sede di comparsa conclusionale.

Il motivo di gravame è superato dalle considerazioni in precedenza svolte.

Invero, come ampiamente argomentato nei precedenti passaggi della presente motivazione, ove anche si ritenga che il PROPRIETARIO già nell'atto introduttivo del giudizio abbia effettivamente avanzato una domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sui fondi in proprietà dei convenuti attraverso il menzionato viottolo e, quindi, ove anche si condivida l'assunto di parte appellante secondo cui nella comparsa conclusionale non sarebbe stata introdotta nessuna nuova causa petendi, le risultanze processuali non varrebbero, comunque, a sorreggere la fondatezza della domanda in discorso, che sarebbe destinata in ogni caso ad essere respinta.

Sotto altro profilo, avendo avuto la domanda originaria ad oggetto l'"accertamento" dell'esistenza di una servitù di passaggio già costituita, va ribadito che la domanda stessa non può essere inquadrata nello schema operativo di cui all'art.1052 c.c., con la conseguenza che la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, come invocata dal L. solo nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, si atteggi quale domanda del tutto nuova, in quanto tale inammissibile, corretta palesandosi sul punto la valutazione del Tribunale di Lagonegro.

Peraltro, il PROPRIETARIO non ha allegato e comprovato se e quali colture siano praticate sui fondi dominanti in sua proprietà e quali "esigenze dell'agricoltura", ai sensi dell'art. 1052 co.2 c.c., valgono a giustificare la costituzione coattiva del passaggio.

In conclusione, l'appello è infondato e va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Segue per legge la condanna di PROPRIETARIO, in quanto parte soccombente, al pagamento, in favore delle parti appellate costituite in giudizio, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 10.3.2014 n.55 in riferimento al valore della causa (valore Euro 5.000,00; scaglione da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria o di trattazione perché non sono state prestate attività professionali inquadrabili in una tale fase.

A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza ad autorevole principio giurisprudenziale (Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748), che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. In tale ottica, le prestazioni professionali rese dai difensori delle costituite parti appellate nel presente giudizio di impugnazione, esauritosi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal decreto ministeriale medesimo.

Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, è stato introdotto il comma 1 - quater all'art.13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: "1 - quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso". Ai sensi dell'art.1 co.18 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, sicché, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013. Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.282/2012 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 2.10.2012 e pubblicata in pari data, proposto da PROPRIETARIO con atto di citazione spedito l'11.5.2013 per la notificazione a mezzo del servizio postale nei confronti di SERVENTI, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

A) Dichiarare la contumacia delle appellate SEVENTI;

B) Rigetta integralmente l'appello proposto da PROPRIETARIO con atto di citazione spedito l'11.5.2013 per la notificazione a mezzo del servizio postale e, per l'effetto, conferma la

Sentenza, Corte d'Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta, del 7 maggio 2020

sentenza n.282/2012 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 2.10.2012 e pubblicata in pari data;

C) Condanna PROPRIETARIO al pagamento, in favore di SERVENTE DUE e con attribuzione ai procuratori per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.830,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge;

D) Condanna PROPRIETARIO al pagamento, in favore di SERVENTE UNO e con attribuzione al procuratore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.830,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come introdotto dall'art.1 co.17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso di Potenza nella camera di consiglio del 24 aprile 2020 svoltasi mediante collegamento da remoto.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2020.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*